



Comune di LAPIO

Provincia di Avellino

Viale Sicilia 83030 Lapio (AV) Tel. 0825 982005 fax 0825 982351

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI – RAGIONERIA-TRIBUTI

Si rammenta ai cittadini che entro **16 giugno 2024** deve essere effettuato il versamento della
1° rata o unica soluzione dell'I.M.U. dovuta per l'anno 2024

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 19/03/2024 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2024

Codice catastale del comune di Lapio E448

PRIMA RATA: il pagamento della prima rata dell'imposta municipale è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni deliberate e precisamente:

^ **9,10 per mille regime ordinario** dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni;

^ **4,0 per mille per abitazione principale (solo categ. A1 - A8 - A9)** e pertinenze (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C/2 - C/6 - C/7);

^ **€ 200,00 detrazione dell'imposta** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** del soggetto passivo e relative pertinenze;

^ **9,10 per mille per tutte le altre tipologie di immobili comprese aree edificabili, con esclusione degli immobili A6 "abitazioni rurali", D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" e gli immobili di qualsiasi categoria ma con la dicitura "requisiti di ruralità accertati" risultante sulla visura catastale, esenti dal 01 gennaio 2014, facendo fede ai fini di tale ultima esenzione l'oggettiva classificazione catastale.**

L'IMU non è altresì dovuta per le seguenti fattispecie: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in categorie diverse da A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza.

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/15, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC: Dal 2016, la lett. a) inserita nell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le **unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.**

Ai fini del beneficio, la norma prevede la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni: a) il contratto deve essere registrato; b) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario; c) il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla propria abitazione principale (la quale non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), su tutto il territorio nazionale.

IMU Terreni - Esente (art. 1, comma 758 L. 160/2019 terreni ricadenti in aree montane o di collina ai sensi L. 984/1977) (nel Comune di Lapio l'esenzione valesoltanto per i terreni agricoli).

I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il mod. F24 con i codici sotto indicati:

| Tipologia immobile | Codice Imu Comune |
|---|-------------------|
| Abitazione principale (solo per Categ. Catastali A/1, A/8 e A/9) + pertinenze | 3912 |
| Aree edificabili | 3916 |
| Altri fabbricati | 3918 |
| Immobili in Categ. catastale D | 3930 |

I contribuenti per il calcolo relativo all'IMU e per la stampa del modello F24 per il pagamento, oltre al servizio garantito dall'ufficio tributi, potranno utilizzare il servizio **CALCOLO IMU** all'indirizzo <http://www.amministrazionicomunali.it/>.

> **Il Servizio Tributi** è a disposizione dei cittadini per informazioni e chiarimenti - Numero telefonico: 0825982005– 0825551645.

Dalla Residenza Municipale, 10 maggio 2024

IL SINDACO